

N. Sent. Cont.
N. 34397/2007 R.G.

SENT. N° 7375/07
REP. N° 610507

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione civile, in persona dei signori Magistrati:


dott.ssa Cesira D'Anella	Presidente
dott.ssa Carmela Gallina	Giudice
dott. Giacomo Rota	Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nella causa promossa

DA


rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo, Giuseppe Alessandro e Maria Grazia La
Scala in forza di procura a margine del reclamo


- OPPONENTE -

CONTRO


rappresentato e difeso dall'avv. Lina Calonghi in forza di procura a margine della
memoria difensiva

- CONVENUTO -

Oggetto: reclamo ex art. 1, comma secondo, del D.L. 122/2002

1 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 16 aprile 2007 – depositata in Cancelleria il successivo 20 aprile – [REDACTED] proponeva opposizione avverso la dichiarazione del 19 febbraio 2007 con cui il conduttore [REDACTED] aveva autocertificato, ai sensi della legge n. 9 del 2007, la sussistenza dei presupposti per godere della sospensione della procedura esecutiva in atto ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 9 del 2007 sino al 15 agosto 2008.

In particolare la immobiliare opponente contestava l'autocertificazione del conduttore [REDACTED] nella parte in cui aveva attestato la sussistenza del requisito del reddito, asserendo di aver dichiarato per l'anno 2006 un reddito inferiore ai 27.000,00 Euro annui.

Con decreto del 26 aprile 2007 – depositato in Cancelleria il successivo 27 aprile – il Tribunale di Milano riteneva non fondata l'opposizione della [REDACTED] ed accertava il diritto del conduttore [REDACTED] alla fruizione del beneficio della sospensione dello sfratto per mesi diciotto ex art. 1, comma terzo, della legge n. 9 del 2007, rilevando da una parte la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge ai fini della fruizione del beneficio della sospensione della procedura esecutiva in atto e dando atto dall'altra della mancata contestazione, da parte della Immobiliare opponente, della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge richiesti ai fini della sospensione della procedura esecutiva in atto per diciotto mesi.

Avverso tale decreto proponeva opposizione avanti al Tribunale di Milano in composizione collegiale l'[REDACTED] deducendo da un lato il fatto che la stessa non aveva contestato lo status attribuitole dal conduttore di "grande proprietario" ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 9 del 2007 (e cioè di rientrare nella categoria di enti previdenziali pubblici, banche, assicurazioni, o società da questi ultimi soggetti possedute) per il fatto che il conduttore non lo aveva autocertificato, e dall'altro che difettava in capo alla società locatrice il presupposto soggettivo fondante la sospensione della procedura esecutiva in atto per diciotto mesi così come previsto dalla legge in esame.

Si costituiva il conduttore [redacted] contestando le avverse difese ed insistendo per la conferma del decreto oggetto di gravame.

Indi all'odierna udienza, dopo un'esauriente discussione, il Collegio pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Reputa il Collegio che l'opposizione formulata dalla locatrice [redacted] nei confronti del conduttore [redacted] sia da respingere, con la conseguente conferma del decreto impugnato, per i motivi che di seguito si passa ad evidenziare.

Occorre innanzitutto premettere che non può essere condiviso l'assunto di parte opponente secondo cui l'[redacted] l. non abbia contestato lo status di "grande proprietario" ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 9 del 2007 (e cioè di rientrare nella categoria di enti previdenziali pubblici, banche, assicurazioni, o società da questi ultimi soggetti possedute), attribuitole dal conduttore [redacted] per il fatto che quest'ultimo non lo avesse espressamente autocertificato, dal momento che il Collegio ritiene che tale status non sia, secondo quanto dispone la normativa in tema di autocertificazione (si vedano gli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 2000) passibile di autocertificazione da parte del conduttore che richiede l'applicazione del beneficio della sospensione della esecuzione in atto dello sfratto, non potendosi autocertificare stati soggettivi afferenti a terzi soggetti.

Ciò detto, coglie nel segno quanto sostenuto dal Tribunale di Milano con il decreto del 26 aprile 2007 – depositato in Cancelleria il successivo 27 aprile – nella misura in cui è stato dato atto della mancata contestazione, da parte della Immobiliare opponente, della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge – ad eccezione di quello reddituale - richiesti ai fini della sospensione della procedura esecutiva in atto per diciotto mesi, e segnatamente della mancata contestazione dello stato soggettivo di "grande proprietario", dal momento che l'opposizione avverso la dichiarazione del 19 febbraio 2007 con cui il conduttore [redacted] aveva autocertificato, ai sensi della legge n. 9 del 2007, la sussistenza dei presupposti per godere della

sospensione della procedura esecutiva in atto sino al 15 agosto 2008 è stata incentrata esclusivamente sulla contestazione da parte della [REDACTED] della sussistenza, in capo allo [REDACTED] del requisito reddituale, per l'anno 2006, di meno di 27.000,00 Euro annui.

Non essendo in quella sede stato dedotto alcunché sulla carenza del requisito soggettivo di cui all'art. 1, comma terzo, della legge n. 9 del 2007 in capo alla immobiliare locatrice, la questione non può più essere posta in sede di gravame, operando questa fase processuale quale *revisio prioris instantiae* e non potendo il Collegio in questa sede, in virtù dell'effetto devolutivo, essere investito di doglianze non precedentemente sollevate dalle parti.

Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso con la conferma del decreto impugnato.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti stante la novità delle questioni trattate nonché la natura giuridica delle stesse.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta il reclamo proposto da [REDACTED]
2. dichiara compensate le spese di lite tra le parti.

Milano, 11 giugno 2007

Il Giudice Relatore

Dott. Giacomo Rota



Il Presidente

Dott.ssa Cesira D'Anella

